



Lunedì 17/02/2020

Poteri dell'ANAC in caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione

A cura di: *TuttoCamere.it*

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la legge non prevede un automatismo nell'esercizio dei conseguenti poteri dell'ANAC ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all'irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura "reale" ovverosia inhibitorie dell'attività di impresa.

Trattandosi di una seria misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, l'Autorità è tenuta a un'autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che - sulla base delle caratteristiche del fatto in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara - stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l'inaffidabilità morale dell'impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionalmente i termini in cui applicare la misura.

Lo stabilisce il TAR del Lazio, Sez. III-quater, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.

<https://www.tuttocamere.it>